

20160073926000

Salerno 19-04-2016

N° 06/16

## IL SINDACO

Premesso che:

- Con Ordinanze Sindacali n°13 e 14 entrambe del 19-12-2013 sono stati adottati provvedimenti di limitazione al traffico veicolare su tutto il territorio cittadino, nonché fornite indicazioni comportamentali ed avvisi alla popolazione al fine di contenere l'inquinamento atmosferico in città;
- in ottemperanza a quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'Aria, con del.ne di Giunta Municipale n° 117 del 16/05/2014 è stato approvato il Piano d'Azione Comunale che prevede l'attivazione di vari interventi finalizzati a mantenere i livelli degli inquinanti nei limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia;
- con nota del 15/04/2016 prot.lo n° 65145, il Settore Ambiente e Protezione Civile ha comunicato che i dati rilevati dal monitoraggio della qualità dell'Aria delle Centraline A.R.P.A.C. (SA 22-Ospedale di via Vernieri - Zona Carmine - e SA 23 Scuola Osvaldo Conti - Zona Fratte) dal 1° Gennaio 2016 al 10 Aprile u.s., hanno registrato, per entrambe le predette Centraline il superamento del Valore limite medio annuale del 40%  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  relativamente all'inquinamento da Biossido di Azoto, ed in particolare per quella installata alla scuola Osvaldo Conti, tali superamenti si sono verificati per tutti e tre mesi a partire da Gennaio 2016;

Considerato che:

- la Giunta Regionale, con apposita Delibera n°811 del 27-12-2012, ha integrato il vigente Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria con norme e misure precise da adottare proprio <<per prevenire situazioni d'emergenza e favorire il raggiungimento del valore limite annuale>> del Biossido di Azoto al fine di contenerlo nel limite medio annuale del 40%  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  e precisamente :
  - 1.1 – << Limitazione della circolazione privata nelle aree urbane di alcune categorie di veicoli obsoleti - MT21;
  - 1.2 – Limitazione del traffico nei centri urbani mediante l'istituzione di Zone a Traffico Limitato (ZTL) - MT22;
  - 1.3 – Incentivazione del bike sharing - MT23;
  - 1.4 - Realizzazione di interventi infrastrutturali volti a favorire la mobilità dolce (rotatorie, ecc.) - MT24.
- Le misure MT21 ed MT22 sono considerate misure a breve termine e le misure MT23 e MT24 a medio termine>>;
- Considerato altresì che i dispositivi di limitazione del traffico veicolare e di avvertenza alla popolazione sopra richiamati, pur avendo determinato miglioramenti nei valori degli agenti inquinanti per gli anni trascorsi, alla luce dei predetti superamenti di  $\text{NO}_2$  nonché delle poveri sottili  $\text{PM}_{10}$  che, pur rientrando nei limiti previsti, comunque hanno fatto rilevare un leggero incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso;

Visto che le attuali previsioni atmosferiche rivestono carattere di eccezionalità e che perciò non favoriscono il superamento di tali criticità, e perciò del rientro nei limiti consentiti dei livelli dei predetti inquinanti;

Si ritiene, pertanto, necessario procedere all'adozione di un provvedimento di sospensione della circolazione per i veicoli che determinano maggior inquinamento, nonché mettere in atto altre misure che possono favorire una immediata riduzione dell'elevato inquinamento atmosferico da  $\text{NO}_2$ , accertato nelle zone medesime al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

Visto :

- Il Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 n°155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente per un'aria più pulita in Europa;
- Il D.P.R.412/93 e s.m.i.;
- La Legge n°120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30-04-1992 ed il D.M. 19-12-2012;
- L'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di



utenti sulle strade o tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli ;

- L'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.L. gs 18-09-2000 n°267 ed in particolare il comma 3;
- Che nonostante le iniziative attuate dall'Amministrazione Comunale al fine di migliorare la qualità di vita e dell'ambiente urbano in termini di trasporti pubblici e viabilità urbana (metropolitana, nuovi parcheggi ecc..);

Visto altresì :

- L'art. 54 del Decreto Legislativo n°267 del 18 Agosto 2000, modificato in legge n°125 del 24 Luglio 2008, in riferimento al potere di ordinanza dei sindaci di adottare provvedimenti con tingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza;
- L'art. 7 bis del D.Lgs 18-08-200 n°267;
- L'articolo 16 della Legge 24-11-1981 n°689 così come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24-07-2008 n°15 di conversione del D.L. 23-05-2008 n°92;
- Il comma 3 dell'art. 11 – Modalità e procedure di attuazione dei piani – del D.Lgs. n° 155/10;

Ferma restando;

- l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti e, visto l'articolo 18 della legge 24/11/1981 n°689 così come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008 n°125 di conversione del D.L. n° 92;

Visto l'articolo 7 – bis del D.L.gs. 18-08-2000 n°267;

#### ORDINA

A. Istituire fino al rientro del valore medio annuale dei limiti dell'inquinante Biossido di Azoto (NO<sub>2</sub>) sulla base dei dati forniti dall'A.R.P.A.C.:

- 1- Il divieto di circolazione ed i limiti di velocità del traffico veicolare di tutti i veicoli privati destinati al trasporto di persone e merci dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle 14,00 e dalle 16,00 alle 20,00 come appresso indicati:
  - a. Veicoli a benzina pre Euro (già in vigore ) nonché Euro 1 ed Euro 2;
  - b. Autoveicoli diesel pre Euro ed Euro 1 (già in vigore) nonché Euro 2 ed Euro 3;
  - c. Veicoli commerciali diesel pre Euro ed Euro 1 (già in vigore) nonché Euro 2 ed euro 3;
  - d. Ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro ed Euro 1;
- 2- Il limite massimo provvisorio di velocità di 30 Km/h su tutto il territorio cittadino sino a rientro nei limiti di legge del valore limite del biossido d'azoto;
- 3- inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, persiste il DIVIETO di mantenere acceso il motore:
  - a. degli autobus, nella fase di stabilizzazione al capolinea o in caso di fermate per intenso traffico, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri.
  - b. degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico, in particolare nelle zone abitate;
  - c. degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- 4- Ancora: la partenza dei veicoli tutti deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

Tali divieti sono transitori e vanno applicati fino al sensibile miglioramento della qualità dell'aria ed al rientro nei limiti consentiti dei parametri del valore limite medio annuale di Biossido di Azoto nonché al rientro dell'andamento della media dei superamenti giornalieri del PM<sub>10</sub>.



#### B. Sanzioni Previste:

- Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13 bis del Decreto legislativo 30 Aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada" introdotto dall'art. 2 della Legge n°120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale- Modifiche al Codice della strada, che prevede il pagamento di una somma da 163,00Euro a 658,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione I I, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 Novembre 1981 n°689.

#### C. - Esenzioni - sono escluse dal divieto di circolazione le seguenti categorie di veicoli:

1. gli autoveicoli ad emissione nulla;
2. gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido e termico;
3. gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano - g.p.l.);
4. gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea compresi i mezzi di servizio;
5. autoveicoli che effettuano car- pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a 4 o più posti;
6. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
7. veicoli al servizio di portatori di Handicaps- muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciate dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.) ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organo che sono immunodepresse
8. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio) nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato da Pronto Soccorso;
9. veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro e/o dell'Ente per cui operano, che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;
10. veicoli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo, nonché veicoli di persone che svolgono servizio di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
11. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri corpi armati dello Stato;
12. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene la sicurezza degli stessi;
13. veicoli utilizzati per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
14. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
15. veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio);
16. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
17. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e ritorno;
18. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;



19. veicoli di sacerdoti e ministri di culto e di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzato;
20. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici ed ai veicoli con targa A.S. I. o di Registro esposta;
21. veicoli classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n°285 e successive modificazioni, nell'ambito della regolare pratica agronomica;
22. veicoli con targa estera intestati a persone residenti all'estero.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento:

1. il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art.11 D.L.gs 30 Aprile 1992 n°285 "Nuovo Codice della Strada" che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula "il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza all'art. 43 dello stesso T.U..

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

#### DISPONE

Di dare mandato al Settore Trasporti e Mobilità e al Comando di Polizia Municipale per lo studio, la predisposizione, l'individuazione ed istituzione di Zone a Traffico Limitato (ZTL) - MT22 – per le Zone urbane del Carmine e Fratte, maggiormente intossicate dai predetti sforamenti così come previsto dalla predetta del.ne Regionale e dal Piano di Azione Comunale;

La pubblicazione all'albo pretorio della presente ordinanza che avrà vigore dal 6 maggio 2016.


La trasmissione al Comando di Polizia Municipale che provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

La trasmissione al Servizio Segnaletica Stradale che provvederà a realizzare ed installare apposita segnaletica con le opportune indicazioni, agli ingressi stradali della città ed in altrettanti punti strategici ai fini dell'informazione agli automobilisti.

La trasmissione all'Ufficio Stampa e all'Area Comunicazione dell'Ente che assicureranno le idonee forme di informazione alla città del presente provvedimenti Sindacale, comprese anche le iniziative dell'Amministrazione Comunale finalizzate a prevenire e ridurre ogni forma d'inquinamento, così come previste dal predetto Piano d'Azione Comunale e comunicate dai preposti Settori.

La trasmissione della stessa a tutti gli altri soggetti individuati dall'art. 12 del C.d.S. ai fini della vigilanza e controllo affinché venga data piena esecuzione alla presente ordinanza.

 Il Dirigente Settore Ambiente e Protezione Civile  
Ing. Luca Caselli



IL SINDACO f.f.  
arch. Vincenzo Napoli

